

**Polizza di Assicurazione della
TUTELA LEGALE**



**Provincia
di
Teramo**

(Compagnia)

Terbroker S.r.l.
Corso Cerulli, 59 – 64100 Teramo
Tel. 0861 413494 – Fax 0861 211786
e-mail: info@terbroker.it

A

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- Compagnia:** la Compagnia Assicuratrice;
- Contraente:** la Provincia di Teramo;
- Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Compagnia al beneficiario in caso di sinistro.
- Spese Legali e Peritali:** le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza.
Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere, gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali):

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del c.c.

Art. 2. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del c.c.

Art. 4. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del c.c. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

Art. 5. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno di disdetta.

Qualora il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale, è facoltà delle Parti rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di novanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro la scadenza contrattuale, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza. Il rateo anticipato ed il premio di regolazione afferenti la proroga dovranno essere corrisposti nei termini e nelle modalità previsti per il pagamento dei premi e per la regolazione ed il conguaglio del premio.

Art. 6. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; Se il Contraente non paga il premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo, in capo al Contraente, di pagare il premio.

Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive stabilite.

2

Art. 06.1 - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Il premio annuo è indivisibile. Il medesimo verrà corrisposto in rate semestrali anticipate con scadenze al 30.06 e al 31.12 di ogni anno. In caso di mancato pagamento delle rate di premio entro tali termini, la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio in arretrato.

Art. 7. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del c.c.

Art. 8. FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti il contratto il Foro competente è quello ove ha sede il Contraente.

Art. 9. IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 10. RINVIO DELLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 11. - CLAUSOLA BROKER

Alla ATI con capofila Terbroker Srl, situata in Teramo, e' stata affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualita' di Broker assicurativo incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i..

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall'Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società.

La Società riconosce che il pagamento dei premi sia effettuato tramite il Broker sopra indicato, riconoscendo l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal Contraente al Broker, anche ai sensi dell'art.1901 del C.C.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono esser fatte con lettera raccomandata, anche a mano, telex, fax , posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo, alla società assicuratrice (PEC.....), anche tramite il Broker (PEC info@pec.terbroker.it).

Art. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La compagnia assicurativa ed il Broker assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n 136/2010 con le conseguenze ivi previste.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura, anticipandone le spese legali e peritali, in sede giudiziale e stragiudiziale, in sede civile e penale, per ogni grado di giudizio, per la tutela dei diritti delle persone assicurate in conseguenza di fatti colposi derivanti dal rischio assicurato.

L'Assicurazione è operante per le spese rese necessarie:

a titolo meramente esemplificativo e non limitativo:

- a) per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato, per fatto illecito colposo o doloso di terzi, nell'esercizio della sua attività;
- b) per controversie per danni cagionati a terzi ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti, colposi dell'Assicurato oppure colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere a norma di legge. La garanzia è prestata ad esaurimento di quanto di competenza della Società di Responsabilità Civile
- c) per controversie in relazione a procedimenti di responsabilità formale, amministrativa, contabile e contrattuale intendendosi tra queste anche provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura oblatoria, aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.
- d) per le controversie in relazione a procedimenti penali conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, acqua, del suolo provocati da rottura accidentale di tubature e/o impianti;
- e) spese di giustizia penale (art. 535 c.p.p. c.l.);
- f) per la difesa in sede penale degli Assicurati quando, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente;
- g) per la difesa penale in conseguenza di reati colposi o contravvenzionali conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste in materia di sicurezza del lavoro per Enti Pubblici: Dlgs. 626/94 – 758/94 e Dlgs. 494/96 – 155/97. Sono escluse le spese di perizia diverse da quelli miranti ad accertare e dichiarare l'idoneità e legittimità degli adempimenti, nonché le imputazioni dolose e l'applicazione della pena su richiesta delle parti così detto "patteggiamento";
- h) per la difesa da imputazioni penali dolose subordinatamente al proscioglimento in istruttoria od a seguito di sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, o per non averlo commesso, o in caso di derubricazione del reato colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La garanzia comprende anche i casi di imputazione, ai sensi della legge n. 241/1990 per omissione di atti d'ufficio.
- i) in difesa in procedimenti di responsabilità patrimoniale, formale e contabile avanti al TAR e CORTE DEI CONTI determinate da colpa anche grave dell'Assicurato, nonché difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di delibere sottoposte alla Giunta e/o Consiglio e/o determinazioni in qualità di Responsabile di Servizi
Per i fatti di cui sopra insorti per dolo dell'Assicurato la Società rimborserà le spese legali e peritali sopportate necessarie alla difesa, sempreché venga accertata al termine del procedimento con sentenza l'assenza di dolo.
L'estensione all'operatività di polizza alle vertenze determinate da colpa grave dell'Assicurato, è valida a condizione che i singoli assicurati abbiano corrisposto il relativo premio in maniera distinta e separata direttamente nei confronti della Compagnia assicurativa in una percentuale pari al 15% del premio attribuito alla figura assicurata con la presente polizza.
- j) per arbitrato ed azione legale nei confronti di Società Assicuratrici per polizze infortuni nei casi di morte e invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto al risarcimento e/o la quantificazione del medesimo.

R

2) RISCHI ESCLUSI

La garanzia non è operante per le controversie quando.

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso di cui al precedente art. 2.1 lettera h) e i);
- b) deriva da responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate e non derivantegli per legge;
- c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente di appartenenza;
- d) è relativa al recupero crediti, di diritto fiscale e tributario;
- e) riguarda rapporti con Istituti e Enti di previdenza od assistenza, con Società Assicuratrici che partecipano alle coperture del presente rischio;
- f) vertenze di natura contrattuale;
- g) conflitto di interessi tra Assicurati.
- h) conflitto di interessi con la Contraente

3) PERSONE E SOMME ASSICURATE

Le garanzie vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso e i propri Amministratori, Consiglieri, Dipendenti e Segretario e che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.

Il massimo rimborso della Società per ogni sinistro è di fi 30.000,00 (euro trentamila/00) indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, dalla durata e stato della controversia. Per ogni persona assicurata il massimale annuo per più sinistri è pari al doppio della cifra indicata in polizza quale limite per sinistro. In ogni caso nello stesso periodo annuo di assicurazione la Compagnia non rimborserà somma superiore a fi 200.000,00

4) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti originati nel periodo di efficacia dell'assicurazione e precisamente:

- a) per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali dopo le ore 24 del giorno di effetto dell'assicurazione;
- b) per gli altri casi trascorsi 90 giorni dall'effetto dell'assicurazione;

In entrambi le ipotesi la garanzia è operante per le denunce di sinistro presentate alla Compagnia entro **2 anni** successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti posti in essere durante il periodo di validità della polizza o di altra emessa in sua sostituzione, purché senza soluzione di continuità, o dalla cessazione della copertura nei confronti della singola persona esclusa.

Nel caso in cui la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra avente il medesimo oggetto o intervengano nella stessa variazioni, gli anzidetti termini opereranno limitatamente alle maggiori somme, alle diverse prestazioni da essa previste e ai nuovi Assicurati. Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

5) ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del c.c. attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di responsabilità civile stipulata dal Contraente o dai singoli assicurati relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- a) ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- b) dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.



6) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da inadempimenti contrattuali, extracontrattuali e penali verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti dall'autorità giudiziaria degli stessi paesi.

L'assicurazione si estende anche alle controversie concernenti la Responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi negli altri paesi Europei, esclusi quelli già facenti parte dell'ex URSS.

7) VARIAZIONE ASSICURATI

L'assicurazione si intende prestata a favore delle persone assicurate ed identificate o identificabili in polizza. Nel caso di loro variazione, la garanzia opererà automaticamente.

8) DEROGA ALLE DICHIARAZIONI

La mancata dichiarazione prevista al punto A.1 "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO" non può essere invocata dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifestata malafede.

9) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne immediato avviso scritto all'Agenzia cui è stata assegnata la polizza oppure alla Società (art.1913 C.C.) e comunque non oltre un anno dal suo insorgere, intendendosi per tale, nei casi di procedimenti giudiziari, la notifica del primo atto ancorchè si tratti di procedimenti penali per fatti dolosi.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo (art.1915 e art.2952 C.C.).

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti relativi alla controversia, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'assicurato deve trasmettere alla Società con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e , comunque, ogni altra comunicazione che gli perviene in relazione al sinistro.

10) LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente polizza, l'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative nei limiti di cui al precedente art.1.

Analogo diritto di libera scelta sussiste in tutti i casi in cui vi sia conflitto di interessi tra la Società e l'Assicurato.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

11) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In ambedue i casi, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata e all'interno del periodo di 90 giorni previsto per l'efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 90 giorni ed il periodo intercorrente tra l'avviso di recesso e la scadenza della rata.

12) RETROATTIVITA'

In deroga all'art 4 – primo capoverso - la garanzia si intende altresì operante per i sinistri riconducibili a fatti posti in essere nei **3 anni** antecedenti alla data di decorrenza del contratto. In questo caso la garanzia opererà in secondo rischio qualora esistano altre coperture efficaci (postuma su precedente polizza). Quanto sopra solo sul presupposto che la conoscenza dell'evento sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.

13) REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza che è da considerarsi quale minimo comunque acquisito.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata nei sessanta giorni dalla relativa comunicazione. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurata per la gestione ed esecuzione della polizza.

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'



ALLEGATO

(Costituente parte integrante della presente polizza)

| | |
|---------------------------|--|
| Contraente | PROVINCIA DI TERAMO Via Giannina Milli, 2 – 64100 Teramo Codice fiscale o Partita Iva 80001070673 |
| Durata | Anni 3 |
| Decorrenza | 30.06.2013 |
| Scadenza | 30.06.2016 |
| Frazionamento | Semestrale |
| Prima rata sino al | 31.12.2013 |

Assicurati:

L'Ente stesso e i propri Amministratori, Consiglieri, Dipendenti e Segretario

Somme assicurate:

fi 20.000,00 per ogni sinistro
fi 200.000,00 per anno

Retribuzioni lorde annue previste fi 11.700.000,00 (euro undicimilioni settecentomila/00)

Tasso lordo da applicare sulle retribuzioni: =====

PREMIO ALLA FIRMA a carico dell'Ente

| Netto | Accessori | Imposta | Lordo |
|----------|-----------|----------|----------|
| fi ===== | fi ===== | fi ===== | fi ===== |

PREMIO ANNUO a carico dell'Ente

| Netto | Accessori | Imposta | Lordo |
|----------|-----------|----------|----------|
| fi ===== | fi ===== | fi ===== | fi ===== |

Consenso al trattamento dei dati personali:

Le parti, ai sensi della Legge 31.12.1996 n° 675, autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker.

ACCETTAZIONE: La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute.

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

| | |
|--|------------------------|
| Art. 5 norme che regolano l'assicurazione in generale | Durata del Contratto |
| Art. 8 norme che regolano l'assicurazione in generale | Foro competente |
| Art. 11 norme che regolano l'assicurazione in generale | Clausola Broker |
| Art. 11 norme che regolano l'assicurazione di tutela giudiziaria | Recesso del Contratto |
| Art. 13 norme che regolano l'assicurazione di tutela giudiziaria | Regolazione del premio |

Data _____

La Società

Il Contraente

